

2ª TORNATA DEL 23 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO RESTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni concernenti comuni e provincie — Petizione 8524 di comuni della Sardegna per condono delle imposte in causa dei danni della crittogama: Bon-Compagni, relatore, Sineo, Melchiorre, Ciccone — Petizione 8580, comune di Filadelfia, convento degli Agostiniani: Bon-Compagni, Luzi, ministro guardasigilli Pisanelli, Argentino — Petizione 8179 dei municipi di Ferrara, Forlì e Ravenna, spese pel circolo d'assise: Rasponi, ministro guardasigilli, Fiorenzi, Cadolini, Melchiorre, Trezzi, relatore — Petizione 8410, comune di Lecce ed altri chiedono una Corte d'appello in quella città: Massari, Di San Donato, Regnoli, Sineo, Argentino, Calvino — Petizione 8829, aggregazione del comune di Porto Scuso a Gonnese, del signor Vivaldi Pasqua: Greco Antonio, Melchiorre, Boggio, Trezzi, ministro per l'interno Peruzzi — Petizione 8853, aggregazione del comune di Scarnafigi al mandamento di Saluzzo. — Petizione 8883 della Giunta municipale di Palizzi per aggregazione al mandamento di Bova — Questioni sulla legalità e sulla forma di presentazione della medesima — Parlano i deputati Lanza, Di San Donato, Trezzi, relatore, Ricciardi, Majorana Benedetto, Lazzaro, Sella, Boggio, Plutino Antonino, Miceli, Panattoni, ed i ministri dell'interno e di grazia e giustizia — Repliche — Si approva la questione pregiudiziale.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pomeridiane.

RELAZIONE DI PETIZIONI CONCERNENTI PROVINCIE E COMUNI.

PRESIDENTE. Invito il deputato Bon-Compagni a venire alla tribuna per riferire sulle petizioni.

(Comuni della Sardegna — Danni per la crittogama).

BON-COMPAGNI, relatore. I comuni di Selargius, Quartuccio, Quarto, Sinnai, Settimo e Pauli Pirri in Sardegna ricorrono in persona dei loro sindaci esponendo che da dieci anni il loro territorio è travagliato dalla crittogama, onde chiedono che a queste comunità si condonino o tutte o parte delle imposte regie dell'anno 1861, o per lo meno si sospenda l'esazione coattiva di esse fino al raccolto dell'anno venturo.

La Commissione considera che vi hanno qui due conclusioni, l'una principale, l'altra sussidiaria.

La conclusione principale mira ad un condono di imposte; e a questo la Commissione crede non possa fars luogo, perchè o si ridurrebbe ad una deficienza dell'esazione, deficienza di cui le nostre finanze non hanno certamente bisogno, o a far ricadere la gravezza sopra altri.

La conclusione sussidiaria poi, la quale mira a sospendere l'esazione, si riferisce ad un punto il quale è regolato dalle leggi ordinarie di finanza, le quali prescrivono in quali termini debba farsi l'esazione dei

tributi. Onde la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Allo stato attuale della legislazione la Commissione ha perfettamente ragione; non vi ha niente da fare per questi comuni. Ma quando le petizioni vengono a rivelare un vizio intimo nella legislazione, noi dobbiamo prenderne occasione per dare eccitamento al potere, onde procuri di modificare la legislazione. Quanto meno allorchè si presenta una petizione, la quale chiede una giusta riforma della legislazione, mi pare che la Camera non possa passare semplicemente all'ordine del giorno, ma dovrebbe almeno, se non crede di ordinarne l'invio al Ministero, ordinarne il deposito negli archivi della Camera.

Ora, signori, la petizione attuale indica un vizio enorme nella legislazione, un vizio che domanda il più sollecito rimedio.

Io so che difficilmente si dà il suo giusto valore a quella disposizione dello Statuto la quale vieta che i cittadini siano altrimenti chiamati a concorrere ai pubblici pesi, salvo che in ragione dei loro averi; ma per quanto siasi usato di passare leggermente sopra questa disposizione, essa non istà meno scritta nello Statuto, ed è, a mio avviso, uno dei punti principali che garantisce fra i cittadini l'eguaglianza, eguaglianza che generalmente è più apprezzata della libertà.

E questo è consentaneo allo Statuto che un proprie-

tario sia soggetto ad un tributo il quale oltrepassi la sua rendita? Io capisco che, sgravando questo proprietario, voi troverete una deficienza nelle casse dello Stato; ma non c'è forse altro mezzo per provvedere a questa deficienza salvo che confiscando gli averi di un cittadino? C'è qualche cosa di proporzionale in questa condizione di cose? Evidentemente è un'ingiustizia che non può durare in un paese ove vogliasi progredire nella via della libertà e dell'uguaglianza.

Bisogna dunque rimediare, bisogna che si giunga al punto in cui ci sia una vera proporzionalità nella distribuzione delle imposte.

Potrebbe ammettersi che, quando un proprietario si vede accidentalmente spogliato dei prodotti dei suoi beni in un dato anno, tuttavia gli si domandi il tributo; ma quando sono quindici anni che un proprietario tassato già in ragione di un reddito massimo che aveva quando faceva vino in quantità, vini pregiati e li vendeva ad alto prezzo, trovasi avere in mano una proprietà affatto improduttiva, volete tutti gli anni fargli pagare più di quello che la proprietà non gli dia?

MELCHIORRE. Domando la parola.

SINEO. Meglio gli converrà abbandonare i beni che pagare un tributo, il quale col cumulo di parecchi anni eccede il valore del fondo.

Certamente questo non è consentaneo alla giustizia, non è consentaneo all'equità; io domando dunque che almeno questa petizione sia depositata negli archivi.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Melchiorre.

MELCHIORRE. La questione promossa dall'onorevole Sineo pare, secondo il mio corto intendimento, che non abbia luogo intorno alla petizione della quale udimmo or ora la relazione.

Egli appoggiava il suo sottilissimo ragionamento ad un articolo dello Statuto in cui è scritto che ciascuno pagar deve in ragione dei propri averi le imposte dello Stato; questa massima è vera tanto che non credo che possa essere da alcuno contrastata; ma è da vedere solo se trova applicazione al caso di queste petizioni.

Vari cittadini per mezzo dei loro sindaci dei diversi comuni della Sardegna, Selargius, Quartuccio, Sinnai, Settimo e di Pauli Pirri, si dolgono che per effetto della crittogama che travaglia ed annienta i loro vigneti non sono in grado di pagare il tributo.

Ecco dunque una sterilità straordinaria che ha tolto in parte il prodotto di questi terreni; ora questa sterilità non deve certamente recare pregiudizio alle finanze dello Stato, poichè se valesse l'argomentazione dell'onorevole Sineo, allora lo Stato da gran tempo non percepirebbe più un obolo dalla Sardegna, non solo, ma da quasi tutta l'Italia; poichè questa malattia inferisce da molti anni, non solo nella Sardegna, ma in quasi tutte le contrade più fertili ed ubertose dell'Italia ove prospera la vite; ond'è che, se l'argomentazione dell'onorevole Sineo dovesse valere, lo Stato fra pochi anni non incasserebbe più tributo fondiario.

È poi da osservarsi che se è minorato il prodotto per

effetto della malattia, l'uva rimasta intatta ha un valore a cento doppi maggiore, per modo che, non ostante la malattia, atteso l'elevato prezzo dei vini i proprietari dei terreni infatti ritraggono oggi una rendita molto maggiore di quella che dai medesimi fondi avrebbero ritratto se la malattia stessa non avesse inferito.

Quindi è che in forza dello stesso argomento di cui si valse l'onorevole Sineo, io domando che siano respinte le sue conclusioni.

In punto di diritto poi potrebbesi sostenere che ogni qualvolta un prodotto della terra venga da uno straordinario accidente distrutto in tutto od in parte si debba desistere dal pagar l'imposta? Certamente che no, perchè questo argomento non solo è pericoloso sempre, ma nelle attuali contingenze pericolosissimo.

Oltracciò, se a questi cittadini si facesse diritto, se oggi da questa petizione si prendesse occasione d'iniziare una legge che desse luogo alla minorazione dell'imposta, ne seguirebbe che ogni qualvolta si rinnovassero i casi di cui si dolgono i preaccennati comuni, noi verremmo a stabilire un fatto pericoloso non solo, ma obbligheremmo ancora gli altri cittadini i quali sono possessori di terre dove non si coltiva la vite a sottostare alla maggiore imposta che verrebbe ai medesimi aggravata, perchè non si potrebbe mai ammettere che le rendite dello Stato dovessero essere impoverite dalla esazione delle imposte, quando queste imposte servono al pagamento di tutti i pesi che gravano sull'erario pubblico.

Per tutte queste considerazioni io credo non solo che non debba farsi diritto alla proposta dell'onorevole Sineo, ma invece debbano accogliersi le giudiziose conclusioni presentate dall'onorevole relatore della Commissione, e che non sia neppure il caso di dar luogo ad un precedente, da cui deriverebbe un danno immenso alle finanze della nazione, mercè la vagheggiata iniziativa di una legge all'occasione della petizione di che è discorso.

SINEO. Domando la parola per dare una spiegazione.

L'onorevole Melchiorre sicuramente non ha sentito ciò che ho detto, almeno lo suppongo, perchè veramente io non ho detto niente che meritasse la specie di confutazione che egli ha fatta. Io non ho parlato di esonerare nessuno, non ho fatto proposta a questo riguardo; ho detto che la legislazione ha vizi che conducono ad ingiustizie insopportabili.

Quando poi l'onorevole Melchiorre ha detto che queste ingiustizie non sono così gravi, che il proprietario dei vigneti, se è danneggiato nella quantità, sarà vantaggiato nel maggior prezzo dell'uva che raccoglie, dimostra che egli ignora perfettamente quale sia la condizione di molti dei nostri paesi viticoli, egli ignora che in molti di questi paesi non si è raccolto per dieci anni un grappolo d'uva. Come vuol dunque che possano essere compensati dal maggior prezzo?

Ci sono popolazioni le quali avevano dei terreni molto produttivi che furono tassati in ragione della

2ª TORNATA DEL 23 LUGLIO

larga rendita di cui godevano, ed oggi, quando quei terreni già molto produttivi, ed ora steriliti, le lasciano nella miseria, debbono, per giunta, pagare un tributo eguale a quello che pagavano quando raccoglievano frutti ubertosissimi?

Per me non avvi in ciò nè proporzionalità, nè giustizia. Se l'onorevole Melchiorre non vede la cosa nello stesso modo, è segno che abbiamo un criterio ben opposto l'uno e l'altro nell'apprezzare la giustizia e la proporzionalità.

Io credo che ci è modo di rimediare; bisogna richiamare le basi dell'imposta fondiaria gradatamente al principio dell'effettiva proporzionalità. Bisogna introdurre nel tributo prediale norme analoghe a quelle che debbono reggere la distribuzione dell'imposta sulla rendita mobiliare.

Queste sono le riforme legislative alle quali dobbiamo accingerci.

MELCHIORRE. Siccome l'onorevole Sineo si mostra così tenero per le osservazioni messe avanti dai petenti, mi fo ardito di proporre all'onorevole Sineo il mezzo per far che la sua pietà non isterilisca, facendosi iniziatore egli stesso di quello schema di legge di cui si è fatto ora caldo sostenitore.

BON-COMPAGNI, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole Sineo darebbero luogo ad alcune questioni piuttosto gravi di perequazione delle imposte.

Una delle questioni sarebbe quella accennata dall'onorevole Melchiorre, perchè quantunque quell'osservazione non sia vera in senso assoluto, tuttavia succede (e questo lo conosco perchè anch'io abito paesi in cui si raccoglie dell'uva e che sono travagliati dalla crittogama) che se non sempre, qualche volta però il maggior prezzo compensa la minor quantità e la peggiore qualità del vino.

L'altra questione sarebbe, se la crittogama debba annoverarsi fra gli accidenti passeggeri che si compensano colla fertilità degli altri anni, oppure, se durando, debba mettersi tra quelle cause che diminuiscono la fertilità del suolo.

Io riconosco che queste questioni sono assai gravi. Se la Commissione avesse creduto che queste questioni fossero incluse in queste petizioni, le avrebbe proposte, oppure, anche senza discuterle, perchè v'era autorizzata dal nostro regolamento, avrebbe trasmesse le petizioni alla Commissione della perequazione dell'imposta, a cui furono trasmesse già petizioni di questo genere.

La Commissione credette che non fosse il caso di venire a questa risoluzione, perchè le conclusioni dei petenti non miravano ad un risultato così esteso. Essi non domandavano una differenza nel conguaglio dell'imposta, ma semplicemente che si condonassero o tutte, o parte delle imposte regie dell'anno 1861. Le conclusioni non si estendevano più in là.

Io persisto quindi nelle conclusioni che ho già esposte alla Camera, quantunque, a dire la verità, io non troverei un grande inconveniente a che si trasmettes-

sero queste petizioni alla Commissione incaricata della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Ciccone ha facoltà di parlare.

CICCONE. Io credo che questa sia una questione più di fatto che di diritto.

Gli abitanti di quei comuni si lamentano di non aver raccolto abbastanza di vino per poter pagare l'imposta fondiaria. Ma bisogna fare alcune considerazioni. La prima, che già fu fatta, è che il prodotto si vende a prezzo più caro dell'ordinario. La seconda è, che quando la terra non fornisce più in sufficiente quantità un prodotto, si muta il genere di coltivazione, e le si dimanda un altro prodotto. Se ora non dà colla vite una rendita sufficiente, si possono coltivare altre piante sulla terra. (*Mormorio di dissenso*)

Oltra ciò si sa generalmente che adesso si è trovato il modo di poter raccogliere qualche poco di uva, mediante la solforazione; se adunque vogliono seguire la coltivazione della vite, profittino dei nuovi trovati agrari, e otterranno ragionevole profitto.

Dunque se i postulanti non hanno adoperato quei mezzi che sono adoperati dai sagaci ed avveduti agricoltori, la colpa è loro e loro il danno.

Da ultimo c'è un'altra considerazione (*Interruzioni*): se voi volete dispensare dal pagamento dell'imposta fondiaria tutti quelli che non raccolgono un prodotto sufficiente dalla loro terra, voi sarete bentosto obbligati a sgravare dall'imposta fondiaria una gran parte della Lombardia e del Piemonte; qui è la malattia dei bachi che ha fatto perdere il raccolto della foglia, là è la malattia delle patate, altrove ci sarà la crittogama delle uve; non c'è malattia d'un prodotto agrario, la quale non possa distruggere in tutto o in parte il prodotto.

In queste condizioni lo Stato potrebbe rinunciare assolutamente alla riscossione delle imposte.

Dunque io credo che, giudicata la questione nel fatto, sia giustissima la conclusione della Commissione che propone l'ordine dal giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo persiste nella sua proposta che debba essere inviata la petizione alla Commissione del progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria?

SINEO. Persisto.

PRESIDENTE. Quando le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice non siano approvate, metterò ai voti la sua proposta.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice si alzi.

(È approvato.)

(Comune di Filadelfia — Convento degli Agostiniani).

BON-COMPAGNI, relatore. Colla petizione 8580, il comune di Filadelfia, provincia di Calabria Ulteriore II espone la povertà delle sue condizioni economiche, i

meriti della sua popolazione verso la causa italiana; espone ancora che esisteva sul suo territorio un convento dei padri Agostiniani di Monte Leone, il quale fu soppresso per effetto della legge 17 febbraio 1861, pubblicata dal luogotenente generale di S. M. nelle provincie dell'ex-regno di Napoli, e propone che tutti o parte di quei beni stabili siano attribuiti al comune. La Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

Il motivo di questa sua proposizione sta nella legge della Cassa ecclesiastica, la quale definisce l'applicazione che debba farsi dei fondi provenienti dalle corporazioni religiose soppresse.

Questa legge stabilisce bensì che in alcuni casi il Governo possa attribuire ai comuni la proprietà degli edifici che appartenevano alle case religiose, ma siccome dalla esposizione non risulta che di questa natura siano le proprietà a cui si accenna, che anzi pare che consistano in fondi prediali, la Commissione vi propone passare all'ordine del giorno.

LUZI. Io non ho nulla in contrario all'idea della Commissione; soltanto perchè l'onorevole ministro guardasigilli promise una legge sulla Cassa ecclesiastica da venire fra poco, non vorrei che queste conclusioni pregiudicassero dei comuni poveri, come sono, oltre quello di cui nella petizione 8580, quello della petizione 8982 che chiede dei beni per un ospedale che non ha modo di tirare avanti a mantenere gl'infermi.

Quando queste conclusioni della Commissione non pregiudichino nella futura discussione della legge che verrà presentata il diritto di questi ed altri comuni sui beni incorporati delle religioni soppresse, io non sono contrario alle conclusioni, ma ad ogni buon fine faccio questa specie di riserva.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Mi pare evidente che le conclusioni della Commissione non possano in nessun modo pregiudicare le disposizioni di una legge avvenire. Esse non sono che la conseguenza di una legge già esistente, la quale potrebbe essere modificata e quindi far sorgere conseguenze diverse.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni...

ARGENTINO. Chiedo di parlare.

A questo proposito sento il dovere di pregare l'onorevole guardasigilli perchè in simili casi venga applicata più esattamente la legge 17 febbraio 1861 e si concedano ai comuni i locali dei soppressi monasteri senza canone alcuno, gratuitamente, e non come pretenderebbe il regolamento che fu pubblicato in seguito dal ministro delle finanze nel 1862. Credo che quel regolamento sia contrario allo spirito della legge e rechi danno ai comuni.

Prego dunque il signor ministro guardasigilli a volere d'ora innanzi applicare severamente la legge.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Tutte le volte che i comuni si sono rivolti al Ministero per ottenere edifici che fossero già disponibili, vale a dire

che fossero già in quelle condizioni nella quale la legge ne permette la concessione ai comuni, ho cercato per quanto si poteva di facilitare queste richieste, conciliando l'interesse dei comuni con quello dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione di cui si tratta.

Se non vi è opposizione, s'intenderà approvata questa proposta.

(È approvata).

Il deputato Santocanale è pregato di venire alla tribuna.

SANTOCANALE, relatore. Petizione 9162. Il Consiglio comunale di Aci San Filippo Catena, distretto d'Aci Reale, domanda che questo comune sia ripristinato nella condizione di capoluogo di mandamento, della quale venne dispogliato dispoticamente.

I borghie villaggi nel territorio d'Aci Reale nell'anno 1639 furono eretti in unico municipio, e presero nome di comune d'Aci Sant'Antonio ed Aci San Filippo perchè erano i due borghi più importanti; si convenne tra tutti gli abitanti che la sede dell'autorità municipale e amministrativa sarebbe nel borgo d'Aci San Filippo.

Nel 1819, quando fu introdotto il nuovo ordinamento giudiziario, si richiese ove si trovasse un fabbricato, un edificio degno del nuovo giudicato; ve ne sarebbe stato uno in Aci San Filippo, ove per la convenzione si sarebbe dovuto installare, ma quello che era atto avea sofferto molti guasti per un terremoto avvenuto nel 1818, quindi fu necessità collocare il giudicato nel borgo d'Aci Sant'Antonio. Fatta la mappa del numero degli abitanti di ciascun circondario per classificarli, e così segnare il grado dei giudici circondariali, in questa mappa questo circondario prese il numero d'Aci Sant'Antonio, quello d'Aci San Filippo fu soppresso.

Stettero in pace in questa quasi promiscuità, e questo quasi consorzio sino all'anno 1827, quando fu eretto in municipio *Aci Sant'Antonio* coi borghi vicini; allora il borgo Aci Sant'Antonio si fece a reclamare, perchè quel giudicato che era in uno dei borghi dell'intero municipio di Aci Sant'Antonio e San Filippo fosse installato in Aci San Filippo, perchè ivi era stabilito che dovessero risiedere tutte le autorità, e sino il luogotenente generale dell'isola fu d'avviso che si dovesse trasportare la sede del giudicato circondariale, oggi mandamentale, in Aci San Filippo. Si aspettava una decisione sovrana, ma Ferdinando II, allora principe ereditario e vicario generale del re che era in viaggio, annoiato di queste questioni, ordinò che fosse imposto silenzio; si stette in silenzio dieci anni.

Nel 1839 e 1840 il decurionato di Aci San Filippo rinnovò l'istanza, ma per non venire in urto colla decisione sovrana ripiegò, chiedendo che si istituisse un'altra sede circondariale. Fu dato ascolto una seconda volta a questa domanda; furono interrogate tutte le autorità, fino alla Consulta del regno; e la Consulta fu d'avviso che si dovesse istituire un'altra

sede di giudicato circondariale in Aci San Filippo, e per rescritto reale adottato quell'avviso fu ordinato che si provvedesse ai mezzi.

Ma erano molte le domande di diversi comuni all'oggetto d'avere questa preminenza, e il Governo annoiato di questa importunità decise che non si desse più ascolto alle domande di tal natura. Ecco che la seconda volta che essendo già quasi arrivato a conseguire il fine, il comune di Aci San Filippo fu deluso.

Venuto il nuovo ordine di cose, rinascono le stesse speranze, e si domanda questa preminenza, della quale il comune di Aci San Filippo fu spogliato per una decisione tirannica. Io dirò che ne fu spogliato per nessuna decisione, ma per noncuranza.

Ora, se noi guardiamo al titolo, vediamo che il titolo è ben fondato. Potrebbe essere turbato il possesso fino dall'anno 1827, e in forza di un decreto che impose silenzio, ma poi si è tornato nuovamente a instare.

Questo dalla parte del diritto.

Dalla parte della convenienza vi sarebbe da osservare che questi due comuni, Aci Sant'Antonio e Aci San Filippo, sono divisi da brevissima distanza. In un altipiano sta Aci Sant'Antonio, Aci San Filippo è nel pendio e si avvicina al mare.

Ora, è conveniente che due sedi di mandamento stessero così vicine? È cosa utile, opportuna che ci fossero due sedi di mandamento in una circoscrizione così limitata?

La Commissione sarebbe d'avviso che sia opportuno di rimettere la petizione agli archivi, perchè se ne tenga conto nel momento che si stabilirà un nuovo ordinamento giudiziario. (*Bene!*)

È da avvertire che s'ignora se gli uffici del giudicato siano ancora in Aci San Filippo o se siano trasportati in Aci Sant'Antonio, perchè sino ad una certa epoca erano divisi. Su di ciò si aspettano documenti.

La Camera può sospendere le sue deliberazioni se vuol conoscere se è vero che le attinenze del giudicato siano in Aci San Filippo, come stettero molto tempo.

Comunque sia, la Commissione opinò che siano questi documenti mandati agli archivi, perchè se ne abbia ragione quando si tratterà della nuova circoscrizione territoriale e del nuovo ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio di questi documenti agli archivi della Camera.

(La Camera approva).

TREZZI, relatore. Petizione 8120. Il Consiglio comunale di Catenanuova, il quale aveva nel 17 luglio 1860 mandato un indirizzo al Consiglio provinciale di Catania perchè appoggiasse il voto espresso di vedere collocato in Nicosia un tribunale circondariale, nella seduta del 10 novembre 1861 deliberò di revocare quella prima determinazione e di comunicarne i motivi al Consiglio predetto, chiamato a dare parere sulla convenienza della collocazione dei nuovi tribunali.

L'atto che qui abbiamo è l'estratto del verbale di

quella seduta e in cui nulla si domanda alla Camera, e in fine del quale estratto si leggono le parole: « Per copia conforme da servire per presentarsi al Parlamento nazionale del regno. »

Osservato che la deliberazione del Consiglio comunale di Catenanuova non contiene neppure la manifestazione della volontà di produrre una domanda qualsiasi al Parlamento, ma bensì al Consiglio provinciale di Catania, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

(**Municipi di Ferrara, Forlì, e Ravenna.**
Spese pel circolo d'assisie.)

TREZZI, relatore. Petizione 8146 e 8179. I municipi di Ferrara, di Forlì e di Ravenna, esponendo di avere ciascuno di quei comuni sostenute le gravi spese per apprestare i locali di residenza delle Corti d'assisie, chiedono che sia provveduto onde queste spese si abbiano a ritenere a carico di tutti i comuni di un circolo delle assisie.

Osservato che, se sussistesse anche un dubbio sul senso della disposizione contenuta nell'articolo 228 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario (dubbio che la Commissione non seppe trovare), non ispetterebbe mai alla Camera il decidere se o meno i comuni di un circolo delle assisie debbano concorrere a sostenere le spese di primo impianto delle Corti, ma sarebbe di competenza dei tribunali ordinari, la Commissione propone sull'istanza l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Rasponi ha facoltà di parlare.

RASPONI. Io debbo brevemente dire alla Camera che mi oppongo alle conclusioni della Commissione.

Queste conclusioni mi sembrano soverchiamente dure perchè la petizione delle Giunte municipali di Ferrara, Forlì e Ravenna è improntata dallo spirito della più perfetta equità. Non mi pare giusto che spetti soltanto al comune capoluogo del circolo giudiziario il pagare egli le spese di tutta quanta la provincia, mentre l'amministrazione della giustizia approfitta alla provincia intera.

Mi si potrà obiettare forse che pel comune avvi un vantaggio, ma questo vantaggio, che da taluno si reputa rilevante, a me sembra assai tenue.

Le Corti d'assisie infatti non fanno che soggiornare due volte all'anno in una città, e non credo che grande utile arrechino al paese.

Io crederei che la Camera, anzichè accettare l'ordine del giorno puro e semplice che implica una disapprovazione netta della domanda, dovesse piuttosto rimandare la petizione agli archivi, perchè in tal modo se ne potrebbe aver ragione quando si portasse qualche modificazione all'ordinamento giudiziario.

Io non contesto punto che la domanda promossa dalle Giunte municipali di Ferrara, Forlì e Ravenna

sia contraria alla legge dell'ordinamento giudiziario del 1859; l'essere questa spesa stata assegnata, l'essere fatto compiuto per parte dei municipi suddetti, prova che la legge ha avuto piena esecuzione; ma le Giunte e i municipi ricorrono appunto con questo scopo che si porti una modificazione alla legge.

Nè questa modificazione si reclama immediata, nè tale io la reclamo, ma credo che un giorno converrà che l'onorevole guardasigilli provveda con una proposta di legge a questo particolare, come e molti altri che concernono l'ordinamento giudiziario attuale.

Dopo queste brevi riflessioni propongo alla Camera che voglia rimandare la petizione di cui si tratta agli archivi.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

Poichè l'onorevole Rasponi ha convenuto che la domanda delle amministrazioni municipali di Ferrara e Forlì incontra un ostacolo insormontabile nelle disposizioni dell'articolo 228 della legge dell'ordinamento giudiziario, non occorrerebbe quasi che io aggiungessi che non può essere presa in considerazione dalla Camera. Egli si limitò a chiedere che la petizione fosse inviata agli archivi, richiamando così in dubbio la giustizia della disposizione dell'articolo 228.

Il Ministero intorno a questo punto è indifferente, sia che la Camera creda di adottare l'ordine del giorno, ed in questo caso renderà omaggio al disposto delle leggi esistenti; sia che creda che si debba inviare agli archivi, perocchè allora ammetterà la possibilità di una nuova legge, possibilità che non è in nessun modo esclusa neppure dalle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Fiorenzi.

FIORENZI. Mi dispiace di non potere essere d'accordo coll'onorevole mio amico il deputato di Ravenna...

MASSARI. Deputato Rasponi.

FIORENZI. Io credo che la disposizione della legge non solo sia positiva, e quindi dia torto a quelli che reclamano, ma sia anche giusta, e quindi non sia il caso di rimandare la petizione agli archivi, perchè credo che si debba rimanere nei termini in cui si è attualmente in questa parte.

I capoluoghi di provincia hanno certo grandissimi vantaggi sopra gli altri paesi...

CADOLINI. Domando la parola.

FIORENZI... e quando si hanno dei vantaggi si deve anche sopportare ciò che vi ha di gravoso.

È certo che l'aver una sede di tribunale è sommarmente vantaggioso. È vantaggioso per il concorso che si ha di forestieri, ed è molto più vantaggioso, perchè non c'è bisogno di muoversi dal proprio paese per trattare i propri affari.

D'altra parte, per le assisie io convengo che non vi sarà un grande vantaggio per il paese che ne ha la sede; ma, ad ogni modo, anche qui un qualche vantaggio c'è, poichè per i giurati è certamente vantaggioso il poter esercitare l'ufficio nel proprio paese piuttosto che dover abbandonare la propria famiglia per recarsi

altrove. Dunque i giurati, che non hanno domicilio nel luogo dove siede la Corte d'assisie, sono più gravati di quelli che hanno dimora nel capoluogo della provincia; epperò non sembra giusto di aggravarli ancora di altri pesi, facendoli contribuire alle spese per le Corti d'assisie.

Io poi amerei molto, per quello che riguarda le assisie, se il Ministero, invece di far contribuire gli altri paesi nelle spese dei locali per questa istituzione, facesse invece in modo che le assisie potessero girare nei diversi luoghi della provincia; il che renderebbe molto meno disagiata per i cittadini questa istituzione.

Io quindi domando che si mantenga la conclusione della Commissione, che si voti cioè l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno...

CADOLINI. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io ho chiesto di parlare per appoggiare la proposta dell'onorevole Rasponi, in quanto che mi pare che non si pregiudichi punto l'esecuzione della vigente legge sopra l'ordinamento giudiziario coll'inviare questa petizione agli archivi.

Io vorrei un po' sapere dall'onorevole Commissione e dall'onorevole Fiorenzi in che consistano questi larghissimi vantaggi che godono i capoluoghi in cui risiedono le Corti d'assisie. L'onorevole Fiorenzi mi citava quello di non doversi fare viaggi per parte dei giurati, allorchè sono obbligati a presentarsi alle Corti d'assisie; ma se noi dovessimo tenere conto di questi vantaggi, avremmo, quasi direi, una graduale secondo la distanza in cui si terranno dai luoghi in cui si inizieranno le Corti di assisie.

Di più l'onorevole Fiorenzi diceva che le Corti di assisie o dovrebbero tenere le loro sessioni nei diversi paesi del circondario, e allora troverei molto conveniente che facessero i loro stabilimenti ambulanti perchè non ci sarebbe mezzo di stabilire un locale per le Corti di assisie.

Io ho già veduto come in molte città abbia prodotto una perturbazione negli interessi dei comuni l'obbligo appunto di dovere allestire ad un tratto questi locali per le Corti di assisie; io non trovo che sarebbe punto pregiudicata la questione inviando questa petizione agli archivi.

MELCHIORRE. Domando la parola.

CADOLINI. Domando la parola.

MELCHIORRE. Io non sono sostenitore dell'ordinamento giudiziario che emerge dalla legge fatta sotto i pieni poteri in data del 13 novembre 1859; quest'ordinamento giudiziario è stato fatto espressamente per impedire che l'amministrazione della giustizia raggiungesse i suoi fini santissimi. (*Oh! oh!*) Ma aggiungo (permettano, signori, la libertà delle opinioni dev'essere rispettata), ma aggiungo che finchè questa legge è in vigore, noi abbiamo il sacro debito di rispettarla.

Ora, in un articolo di questa legge è scritto che le spese occorrenti allo stabilimento dei tribunali circon-

dariali e delle Corti d'assise debbono essere sopportate dai comuni dove i tribunali e le Corti stesse vengono installati.

Ora, a fronte di un testo di legge così limpido, io credo che bisogna avere un coraggio più che civile per venire a sostenere innanzi alla Camera...

CADOLINI. Domando la parola per un fatto personale.

MELCHIORRE... che queste spese devono essere sopportate dalle provincie, ovvero da tutti i comuni delle medesime, e non mi ha fatto poca sorpresa il vedere l'onorevole guardasigilli, che è il primo sostenitore della legge, venire in certo modo farsi innanzi all'onorevole Rasponi, quando invocava una disposizione che con questa legge cozzava, allo scopo di rendere meno gravi, meno dure le condizioni dei comuni petenti, quando sosteneva che potevano essere inviate agli archivi per una possibilità lontana che questa legge potesse essere modificata.

Io fo voti ardentissimi perchè l'onorevole guardasigilli senta con me e con tutti del nostro paese la necessità che questo ordinamento giudiziario sia riformato, e perchè questa necessità fosse convenevolmente apprezzata.

Quasi mi compiaccio che gravi inconvenienti si avverino nell'attuazione di esso, e che questi inconvenienti vengano a ferire gl'interessi materiali che spesso si rendono più gravi di quelli che feriscono gl'interessi morali che i nostri sensi non toccano.

Per conseguenza io domando alla Camera, che finchè questa legge sta, si obbedisca: e noi diamo primi l'esempio di obbedirla adottando le conclusioni della Commissione, ossia l'ordine del giorno puro e semplice, senza tener conto delle altre considerazioni, le quali venivano più innanzi a noi esposte dalla Commissione, accennando che se ragioni vi fossero, queste venissero decise dal potere giudiziario.

Questa parte delle conclusioni della Commissione non può ricevere il suffragio dei rappresentanti della nazione, perchè ragioni non vi sono, e quelle svolte, sono evidentemente in opposizione al testo preciso, e limpido, nettissimo della legge ch'io ho ricordato, e se la memoria non mi falla, dell'articolo 228 del ripetuto ordinamento giudiziario, pubblicato in forza ed al tempo dei pieni poteri il 13 novembre 1859.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Le parole rivoltemi dall'onorevole deputato Melchiorre mi mostrano nettamente ch'egli non ha udito le parole colle quali io ho risposto all'onorevole deputato Rasponi.

Io sono certo che quando egli vorrà darsi la pena di rileggerle nel foglio ufficiale, si accorgerà ch'era caduto in errore.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha la parola per un fatto personale.

CADOLINI. Mi pare che l'onorevole preopinante abbia un modo tutto suo di determinare la competenza della Camera. A me sembra che se la Camera può dar leggi non solo dietro iniziativa del Governo, ma

anche per iniziativa propria, non possa inviare in certi casi una petizione al Ministero invitandolo a presentare una legge.

Io dico dunque che l'onorevole Melchiorre si è sbagliato di punto in bianco, allorchè ci ha accusati di voler violare quasi i diritti supremi della nazione nel proporre una deliberazione la quale sarebbe in certa guisa contraria ad una legge che esiste; ma questa legge in via generale dovremmo averla fatta noi, ed in via generale noi avremmo anche facoltà di modificarla. Io dunque conchiudo col dire che l'onorevole Melchiorre ha una maniera tutta sua per designare le facoltà della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha la parola.

Voci. Ai voti!

MASSARI. Rinunzio.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa).

Il relatore ha la parola.

TREZZI, relatore. Faccio osservare che le istanze sono dirette a farsi rimborsare dagli altri comuni proporzionalmente le spese, ma non domandano un provvedimento legislativo per il futuro.

Ora noi dobbiamo rispondere alla petizione quale è formulata. La petizione dice così, e noi rispondiamo che la legge dice diversamente da quello che essi desiderano. Quindi non so se, andando anche all'archivio, potrebbe giovare in alcun modo ai petenti; non farebbe che impinguare l'archivio.

Se alcuno crede di prendere occasione da questa petizione per proporre alla Camera qualche modificazione della legge sull'ordinamento giudiziario, io credo che basterà l'iniziativa che ha ciascun deputato.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

MASSARI. C'è un'altra proposta.

PRESIDENTE. Ma questa è più larga.

Quelli che aderiscono alle conclusioni della Commissione sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova sono adottate).

(Comune di Lecce ed altri chiedono una Corte di appello in quella città.)

TREZZI, relatore. Petizioni 8410 e 8507 dei comuni di Lecce, ed altri venticinque o trenta comuni, colle quali chiedono che venga posta una Corte d'appello o una sezione di Corte nella città di Lecce, come si fece per la provincia di Basilicata, quasi eguale di popolazione e di estensione.

Le istanze sono stampate ed in tutto identiche.

Ritenendo la Commissione da quanto intese nel discorso del signor ministro di grazia e giustizia, che si

sta studiando una nuova circoscrizione delle Corti e dei tribunali, propone di rimettere le petizioni al Ministero stesso per quel riguardo che possano meritare.

MASSARI. Domando la parola.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Parlo per fare una semplice dichiarazione.

L'anno scorso in questo medesimo andar di tempo, in questo recinto, in una tornata serale, una petizione analoga presentata dal municipio di Bari (*Bisbiglio*), fu, dietro proposta della Commissione, da me infelicitamente combattuta, sotterrata coll'ordine del giorno puro e semplice.

In quell'occasione i miei onorevoli amici, i deputati della provincia di Lecce, votarono contro la mia domanda. Questa sera piglio la mia rivincita (*Rumori*), dichiarando che mi associo di gran cuore alle conclusioni della Commissione.

REGNOLI. Io non vorrei che in questa occasione si sanzionasse se non un principio, una massima, un precedente con cui la Camera mostrasse desiderio che si aumentino o le Corti, o le sezioni di Corte; io porto opinione che l'Italia abbia troppi tribunali e troppe Corti. E siccome tutti bramano che abbiansi buoni e bravi giudici, quanto più estenderemo il numero dei tribunali, sarà più difficile che la giustizia sia amministrata come vogliamo, non sarà tal quale il pubblico ha diritto di avere.

Per conseguenza, ad ogni domanda che fanno molto naturalmente nell'interesse loro particolare e città e provincie, di avere tribunali o Corti, io credo che, non solo la Camera, ma anche il Ministero debba andar molto a rilento nell'accoglierle, quantunque le singole dimande possano appoggiarsi a motivi plausibili particolari.

Guardiamo le cose dall'alto, ricordiamoci come l'amministrazione della giustizia debba essere uno dei fondamenti della nostra rigenerazione politica; fino a che noi non restringeremo, a mio avviso, i tribunali, non solo non faremo cosa profittevole alla economia dello Stato, ma faremo cosa la quale riuscirà dannosa all'amministrazione stessa della giustizia. Quindi sino a che non si riducano di numero gli attuali tribunali e le Corti, vorrei almeno non si ampliassero.

Perciò senza entrare nei dettagli e nelle ragioni speciali che può invocare una città o l'altra, che può invocare Lecce, io credo che non si debba accogliere questa domanda.

SINEO. Io sono perfettamente d'accordo col mio onorevole amico Regnoli nel pensare che è meglio avere pochi tribunali e buoni, che molti e cattivi; ma credo altresì che il Governo debba darci dei tribunali in numero sufficiente e buoni.

Ora i tribunali non sono in numero sufficiente per quelle regioni nelle quali non si può altrimenti ottenere giustizia salvo col fare lunghi viaggi. Così si rende la giustizia molto più costosa e difficile.

Per questo motivo io appoggio la conclusione della Commissione.

Quando il signor guardasigilli ci dice che si occupa di una circoscrizione generale, e quindi avrà l'occasione di tener conto in quella circoscrizione dei reclami delle provincie interessate, io credo che dobbiamo considerare da lui qualche cosa di meglio.

Può darsi che la circoscrizione territoriale completa si faccia in termine breve; ma può darsi anche che la sua applicazione possa essere di molto ritardata.

In questo caso non vedo per qual motivo si indugierebbe nel provvedere sulle istanze di alcuni luoghi nei quali il bisogno di giustizia è evidente.

Quando una Corte d'appello è molto numerosa e si può dividere in due senza inconveniente, quando questa divisione non costa niente, quando ci sono, per esempio, trenta consiglieri in una sola città e si possono dividere quindici in un luogo e quindici in un altro, quando la spesa non aumenta ed i vantaggi dei contribuenti sono molto maggiori, quando in una gran parte del territorio si può ottenere più pronta e migliore giustizia dai giudici che si trovano più vicini, non vedo perchè in questi casi il guardasigilli non si induca a provvedere particolarmente.

Io spero adunque che in conseguenza delle conclusioni prese dalla Commissione, il signor guardasigilli sarà chiamato ad esaminare se realmente anche prima che sia proposta la circoscrizione generale non si possa far diritto ai reclami di questi petenti.

ARGENTINO. Comunque io mi associ pienamente ai savi consigli espressi dall'onorevole deputato Regnoli, e desidero che il signor guardasigilli non tenga conto delle istanze che si fanno continuamente per ottenere nuove modifiche alle circoscrizioni giudiziarie, non potrei non invocare un'eccezione per la provincia di Capitanata.

Signori, è veramente grave che una provincia così vasta come quella che ho poc'anzi accennata, non abbia ancora che un solo tribunale nel comune di Lucera. La città di Foggia è una delle più cospicue dello Stato, eppure essa è ancora priva d'un tribunale circondariale, mentre simili tribunali si sono oggi accordati a tanti e tanti semplici capoluoghi di circondario. Il signor guardasigilli debb'essere pienamente informato della giustizia dei reclami dei cittadini di Foggia, ed io lo interesso vivamente a prenderli in considerazione, e di fare un'eccezione alla regola che questa sera si raccomandava, onde metter termine ad uno stato di cose per la provincia di Capitanata, che costituisce una anomalia ed un disordine nei danni che debbono derivarne al disbrigo degli affari, dopo il mutamento che si è apportato alle antiche giurisdizioni.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Conosco pienamente le domande e i desideri degli abitanti di Foggia. Mi sono parimenti notissimi i bisogni e i voti degli abitanti di Lecce, ma credo che nè gli uni, nè gli

2^a TORNATA DEL 23 LUGLIO

altri possano avere legittima soddisfazione se non quando si procederà ad una nuova circoscrizione dell'organico giudiziario. Comprende ognuno essere impossibile presentare alla Camera un disegno di legge che riguardi una speciale provincia. Non sarebbe maleagevole dimostrare che da molte altre provincie partono dimande eguali.

Rinnovo la dichiarazione fatta altra volta alla Camera che da gran tempo mi sto occupando di studi statistici, i quali sono il necessario fondamento d'una regolare ed esatta circoscrizione per l'ordinamento giudiziario; ma la Camera comprenderà bene che questi studi non possono spedirsi in tempo brevissimo, poichè convien riflettere che una circoscrizione la quale non fosse fondata sopra dati statistici seri, accurati, risguardanti non solamente la popolazione, non solamente i mezzi di comunicazione, ma soprattutto il numero degli affari, invece di attenuare potrebbe accrescere i danni che si lamentano.

Certamente senza questi studi la circoscrizione sarebbe inesatta ed arbitraria, e produrrebbe nuove e più gravi querele.

Io però prego la Camera di serbare in questa congiuntura il medesimo tenore a cui si è sempre attenuta in circostanze somiglianti, mandando la petizione agli archivi perchè possa essere consultata quando questi studi verranno sottoposti alle sue deliberazioni.

TREZZI, relatore. Il relatore della Commissione non contraddice la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli, quando lo scopo che vuol raggiungere sia lo stesso; osserva per altro a sostegno delle sue conclusioni che alcuni dati statistici sono stati posti nell'istanza, e furono questi appunto che consigliarono il voto che ha espresso.

Se tutte le provincie italiane fossero nella stessa condizione, non aderirei facilmente a questa domanda, e non vorrei nemmeno che fossero prese in contemplazione le relative istanze perchè è certo che ciascun paese vorrebbe avere tutti i vantaggi vicini a sè. Ma dacchè le provincie meridionali non hanno mezzi di comunicazione così facili come ci sono nelle provincie settentrionali, e che quindi si trovano in condizione affatto eccezionale, devono avere anche qualche favore maggiore.

Del resto, ripeto, la Commissione, se lo scopo di inviare la petizione agli archivi è lo stesso, non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole ministro.

CALVINO. Essendo prezioso il nostro tempo, per semplificare i lavori della Camera, annuendo alle ragioni esposte dall'onorevole guardasigilli, io propongo che sia adottata la massima di mandare tutte le petizioni di questo genere agli archivi senza che vengano tutte le volte ad essere riferite alla Camera, evitando così sempre le stesse discussioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor ministro, accolta dal relatore della Commissione, che

cioè questa petizione sia mandata agli archivi della Camera.

(La Camera approva).

Ora ci sarebbe la proposta di massima fatta dall'onorevole Calvino, che cioè tutte le domande di questo genere, vale a dire, di costituzione di nuove sedi giudiziarie o di cambiamenti di sedi debbano essere trasmesse agli archivi senza che nemmeno vengano riferite alla Camera. (*Rumori*)

LANZA. Io credo che non convenga stabilire una massima di questa natura, perchè noi non possiamo conoscere le circostanze particolari che talvolta possono determinare un comune, una provincia, un cittadino a chiedere di avere una sezione di Corte d'appello o un tribunale o una giudicatura.

Vi possono essere certe circostanze le quali richieggano considerazioni particolari per parte della Camera; quindi è bene ch'essa si riservi di decidere caso per caso, vale a dire che si riservi, quando non vi siano contingenze speciali che possano consigliare di trasmettere una petizione di simil natura al Ministero, di mardarla agli archivi.

SINEO. Domando la parola.

LANZA. A me pare pertanto inopportuno di adottare una decisione di massima, come venne proposto dall'onorevole deputato Calvino.

SINEO. Io prego l'onorevole Calvino di non insistere sulla sua proposta. Egli non l'ha esaminata in tutte le sue conseguenze; egli non ha avvertito come la sua proposta tenda a rendere quasi illusorio il diritto di petizione.

La nazione deve assistere alla discussione delle petizioni; è questa la principale guarentigia dei petenti.

Io non credo che si possa decidere sopra una petizione altrimenti che in seduta pubblica della Camera.

Ma ci sarebbe un mezzo, il quale agevolerebbe di molto le nostre discussioni, ed io lo propongo alla Commissione, senza però insistere se non lo accetta immediatamente.

Io credo che, siccome la Commissione ci distribuisce l'elenco delle petizioni che intende di riferire, potrebbe anche notare a lato dell'elenco quali sieno le risoluzioni che propone.

Ciascuno di noi vedrebbe facilmente quali siano le petizioni sulle quali si potrebbe desiderare una più speciale discussione.

Per le altre non verrebbero che annunziate semplicemente dai relatori le conclusioni, e non darebbero luogo a discussione, salvo quando i deputati avvertiti dall'elenco prenderebbero la parola sulle medesime.

Io credo che con questo si potrebbe ottenere lo scopo di far procedere con più celerità le nostre deliberazioni circa il grave argomento delle petizioni.

CALVINO. Domando la parola.

Io aveva fatto questa proposta per guadagnar tempo e siccome ora vedo che se ne perderebbe, la ritiro.

PRESIDENTE. Continua la relazione sulle altre petizioni.

(Aggregazione del comune di Portoscuso a Gonnese).

TREZZI, relatore. Petizione 8829 di Vittorio Vivaldi Pasqua colla quale invoca un provvedimento legislativo per l'aggregazione del comune di Portoscuso (Sardegna) all'altro di Gonnese.

Le ragioni che adduce l'istante a sostegno della sua domanda sono: che quel comune non conta che 517 abitanti per la maggior parte pescatori e nullatenenti; ch'egli vi possiede una tonnara per la quale paga allo Stato la tassa di annue lire 10,000, oltre un canone di lire 1584; che non essendovi altra possidenza nel comune, la sua rappresentanza per sopperire alle spese comunali leva sovrimposte su quella proprietà per modo che egli solo, il petente, sostiene il carico del bilancio passivo; che continuando questo stato di cose, egli sarà costretto d'abbandonare la detta industria con danno dello Stato stesso.

Considerando che pende appunto avanti alla Camera il progetto di legge, in cui sta una disposizione quale la richiede il petente, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Il provvedimento accennato è il seguente:

« I comuni che hanno una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comode le loro riunioni, potranno per decreto reale essere riuniti quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni. »

A me pare che sia il provvedimento legislativo invocato dal petente Vivaldi Pasqua.

Osservo che, ove la Camera adotti la proposta fatta dalla Commissione riguardo alla legge comunale e provinciale, il provvedimento legislativo sarebbe dato quale viene richiesto; ove all'incontro la Camera lo respinga, sarebbe lo stesso come se respingesse anche la domanda fatta dal Vivaldi Pasqua. Sta quindi la conclusione per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Greco ha facoltà di parlare.

GRECO ANTONIO. Ho chiesto la parola non per oppormi alle conclusioni della Commissione, poichè le ragioni su cui queste conclusioni poggiano fanno qualche diritto al petente, il quale veramente trovasi in un caso eccezionale. Egli è il solo proprietario di quel luogo, e non è proprietario di terre, ma sibbene di una tonnaia, la quale tante volte non gli dà quella rendita che è necessaria per pagare la gravosa imposta che gli è stata decretata; ma egli paga l'imposta volentieri, e solamente si lagna di ciò che il comune gli fa pagare per sostenere tutte le spese comunali....

BOGGIO. Domando la parola.

GRECO ANTONIO.... non avendo quel comune stesso altre risorse fuori di quelle che il petente può somministrare.

Pare quindi sia da tenere conto dei reclami del pe-

tente, e che la Camera ed il Governo, quando sia il tempo debito, dopochè la legge sarà votata, debba prendere in considerazione le richieste del signor Vivaldi Pasqua.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Sarò brevissimo.

Questa petizione dà luogo a rilevare un gran difetto che è nella legge sull'ordinamento comunale e provinciale, ora vigente nella maggior parte delle provincie italiane.

In uno di questi articoli è data ai Consigli comunali la facoltà di soprapporre centesimi addizionali alle imposte dirette.

Ora, è accaduto che in molti comuni, massime in quelli ove i proprietari di tutte le terre non hanno residenza stabile, i Consigli comunali hanno fatto questo felice trovato di togliere i dazi di consumo, e di imporre i centesimi addizionali sopra le contribuzioni dirette, per quanto ne abbisognavano per sopperire ai pesi della rappresentanza. Da ciò è derivato che sopportino i pesi comunali quelli che non godono i diritti di cittadinanza, e che non godono i vantaggi che ne derivano.

Ora chi non vede che questa è un'ingiustizia? Io convingo che bisognava dare una certa facoltà ai Consigli comunali per soprapporre grani addizionali alle contribuzioni dirette; ma questa facoltà vuole essere limitata perchè non se ne abusi, e dall'abuso non derivi ingiustizia e malcontento.

In effetto, chi non ha residenza nel comune, e possiede vistose terre nel comune, e paga il tributo fondiario su queste terre, è giustizia che egli paghi quei diritti di rappresentanza comunale di cui non gode, e che non può esercitare?

Io non posso supporre che la Camera ricusi dare luogo ad una interpretazione, o ad una rettificazione della legge in tal modo, penetrandosi della gravità esorbitante che da questa facoltà deriverebbe.

Io pregherei gli onorevoli rappresentanti della nazione a tener conto di queste esorbitanze, delle quali si è fatto lamento, e affine d'impedirle disporre che la Commissione a cui è stato dato l'incarico di elaborare le nuove riforme alla legge comunale e provinciale, si desse carico ancora di questa facoltà, ed avvisare al modo come questa, concedendosi, non producesse quegli abusi e quelle esorbitanze delle quali a ragione si duole il signor Vivaldi Pasqua.

Per conseguenza io pregherei gli onorevoli deputati di darsi carico di questa ingiustizia, e di modificare le conclusioni della Commissione. Approvandosi l'ordine del giorno puro e semplice mi sembra potersi dedurre che la rappresentanza nazionale non abbia creduto occuparsi di questo grave inconveniente, o che sia venuta in una sentenza opposta.

Per lo che parmi saggio ed opportuno che s'inviasse questa petizione alla preaccennata Commissione perchè la esaminasse, e trovando ragionevole una limita-

zione, vegga i modi d'imporgli senzachè la facoltà conceduta ai comuni fosse menomamente danneggiata.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Io vorrei pregare l'onorevole relatore della Commissione ed il signor ministro dell'interno ad avere la compiacenza di dichiarare quale difficoltà vi sarebbe ad accettare su questa petizione una conclusione diversa da quella che la Commissione propone, cioè l'invio al Ministero dell'interno della petizione 8829.

Io non so quanto fondamento abbiano le lagnanze del signor Vivaldi Pasqua Vittorio, ma vedo dalla sua petizione ch'egli si lamenta dell'esistenza di un comune che non ha neppure i modi di far fronte alle spese più necessarie, in guisa che deve per esse prendere il danaro in tasca ad un solo contribuente. E questi sarebbe appunto il petente Vivaldi Pasqua, il quale non trovando giusto di dover egli del proprio mantener un comune chiede sia esso aggregato ad un altro.

Il relatore della Commissione vi ha proposto un dilemma il quale però non mi pare cornuto. (*Si ride*)

Egli ci ha detto: nella proposta legge comunale vi è un articolo col quale si dà facoltà al Governo di riunire per decreto reale i vari comuni; o la Camera approva codest'articolo di legge, ed allora il signor Vivaldi si dirigerà poi al Governo, ed il Governo provvederà con decreto reale; o la Camera non accetta quella proposta di legge, ed allora tant'è come se fin d'ora respingessimo la petizione.

Questa seconda parte del dilemma dell'onorevole relatore mi pare claudicante.

Potrebbe certo succedere (ma io spero non succederà) che la Camera negasse al Governo la facoltà di riunire insieme comuni per decreto reale; ma ciò non vuol dire che la Camera disapprovi la riunione dei piccoli comuni insieme per formare un comune maggiore; solamente quel voto significherebbe che la Camera preferisce il sistema attuale in cui si debbono queste aggregazioni fare per legge.

Io non esito a dichiarare sin d'ora che credo migliore il sistema proposto nel progetto del Ministero: io credo preferibile il sistema del decreto reale; ma intanto pare a me che quando un petente domanda una cosa la quale in tesi generale è tanto giusta che per parte del Ministero fu persino oggetto di un articolo speciale nella legge comunale, il passare all'ordine del giorno su questa petizione sia poco equo e poco logico, sia in certo modo quasi un disapprovare in anticipazione quel principio che l'articolo della legge comunale stato proposto dal Ministero tenderebbe a far accettare dalla Camera.

Sembra quindi a me che sarebbe più logico e più equo il rinvio di questa petizione al ministro dell'interno.

E qui riprendo (e finisco con ciò) il dilemma del relatore: o la Camera accetta l'articolo della legge comunale come fu proposto, ed in questo caso nel formular il decreto reale che sancisca varie altre aggregazioni il ministro dell'interno potrà cominciare a te-

ner conto anche di questa domanda; o la Camera respinge quel progetto, e rimaniamo nello stato attuale, ed allora il ministro dell'interno, quando presenterà, come certo dovrà allora presentare, una legge per l'aggregazione di altri comuni, perchè ad ogni momento vi sono domande di questo genere; il ministro dell'interno, avendo avuto l'invio di questa petizione, terrà conto anche di questa domanda.

Dimodochè, comunque sia risolta in definitiva la questione della legge comunale, il rinvio al ministro dell'interno avrà un'utilità, a vece che l'ordine del giorno puro e semplice avrebbe a'miei occhi due inconvenienti, l'uno di disapprovare in certo modo implicitamente sin d'ora un principio che crediamo buono: l'altro di dare alla nostra risoluzione un singolare carattere di contraddizione.

Il signor Vivaldi-Pasqua domanda una cosa giusta e ragionevole; noi ammettiamo che è giusta e ragionevole, ma passiamo all'ordine del giorno, cioè dichiariamo di non volerci preoccupare di una domanda giusta e ragionevole.

Il diritto di petizione non sarà, credo, quello che salverà mai uno Stato, e non è da esso che dobbiamo attendere Roma e Venezia, ma almeno almeno non riduciamolo a qualche cosa di ridicolo, come diventerebbe se persino quando riconosciamo che il petente ha ragione conchiudessimo per l'ordine del giorno.

Io perciò pregherei la Commissione, che certo non fa qui questioni di amor proprio, e pregherei il ministro dell'interno di accettare l'invio di questa e di qualunque altra petizione di questo genere venisse in seguito portata all'esame della Camera.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io farò osservare che la pratica di cui si tratta è sempre pendente dinanzi al Ministero, imperocchè nel mese di giugno scorso pervenne un'istanza del signor Vivaldi-Pasqua del genere della petizione che è stata presentata alla Camera, e il ministro si affrettò d'inviarla al prefetto di Cagliari perchè fosse istruita nei modi voluti dalla legge del 23 ottobre 1859, cioè perchè fossero sentiti i Consigli comunali interessati e portata al Consiglio provinciale.

Nel marzo poi venne questa petizione del signor Vivaldi-Pasqua; anche questa fu trasmessa al prefetto per lo stesso scopo. Verso la fine di marzo o ai primi di aprile i Consigli comunali si erano dichiarati contrari a questa domanda (cosa anche questa assai naturale), e risposero che avrebbero sentito il Consiglio provinciale tosto che avesse tenuta un'adunanza.

BOGGIO. Domando la parola per una dichiarazione.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ma finora non si sono riuniti perchè ancora non c'è stata occasione di un'adunanza straordinaria, per cui penso che sia una di quelle petizioni sulle quali la Camera non dovrebbe deliberare, perchè credo che sia uso costante della

medesima di non emettere una decisione sulle petizioni se non quando sono esaurite le pratiche in via amministrativa ordinaria.

Il Consiglio provinciale di Cagliari sarà chiamato a deliberare su questa domanda nella sua Sessione ordinaria, dopo di che il ministro addiverrà a quelle risoluzioni che stimerà opportune, e poi allora sarà il caso di presentare la petizione al Parlamento.

Del resto questa questione sarà meglio chiarita quando sarà discussa la legge comunale e provinciale, ed allora spero che le mie idee saranno assolutamente conformi a quelle manifestate dall'onorevole Boggio.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

TREZZI, relatore. Faccio osservare che il petente non è che un proprietario di questo comune, e che noi non sappiamo se il comune desidera o non desidera di perdere la propria autonomia. Quindi la Commissione ha considerato la petizione come una domanda per un provvedimento legislativo, ed ha creduto che essa potesse essere presa in considerazione, e che non ci fosse niente da fare perchè il provvedimento legislativo era dinanzi alla Camera.

Che se invece si deve mandare al ministro nel senso di prenderlo in considerazione onde proporre un provvedimento, sia che la legge quale è proposta venga accolta, sia che venga respinta, allora dico che la petizione non potrebbe prendersi in considerazione in quanto che non è nella facoltà di un solo comunista il domandare la decapitazione di un comune per unirlo ad un altro; spetta al comune stesso, al suo Consiglio, di prendere la deliberazione che crede del suo interesse da sottoporsi al Consiglio provinciale che deve dare il suo voto, il quale poi passa al ministro per le ulteriori pratiche che saranno del caso.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOGGIO. Dichiaro, dopo queste spiegazioni, di ritirare la mia proposta.

Lo faccio tanto più volentieri dacchè ero minacciato di avere il rimorso di aver preso parte, o tentato di cooperare ad una decapitazione.

PRESIDENTE. Il deputato Mureddu ha la parola.

MUREDDU. Avendo l'onorevole Boggio ritirato la sua proposta, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sanna-Sanna ha la parola.

SANNA-SANNA. Dopo la dichiarazione del signor ministro, e avendo l'onorevole Boggio ritirato la sua proposta, rinunzio anch'io.

PRESIDENTE. Non rimane adunque che la proposta della Commissione....

GRECO ANTONIO. Domando la parola.

Il ministro ha dichiarato che si è interpellato il Consiglio provinciale di Cagliari: mi pare che la Camera dovrebbe aspettare a decidere quando fosse bene istruita delle circostanze, per conseguenza io domanderei la sospensione della decisione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, ossia l'ordine del giorno puro e semplice. (È approvato.)

(Aggregazione del comune di Scarnafigi al mandamento di Saluzzo.)

TREZZI, relatore. Colla petizione 8853 la Giunta municipale del comune di Scarnafigi espone di avere instato già perchè questo comune sia staccato dal mandamento di Villanova-Solaro e unito a quello di Saluzzo; che il Consiglio provinciale di Cuneo votò favorevolmente alla domanda e che la pratica si trova già al Ministero.

Soggiunge che *nella tema* che non sia per prendersi tosto in considerazione l'affare, si volge alla Camera perchè ne solleciti la trattazione.

Essendo la istanza diretta ad una sollecitazione del Ministero a trattare un affare non già per ritardo verificato, ma per ritardo soltanto temuto, sconveniente si presenta l'istessa domanda, e perciò la Commissione propone sopra di essa l'ordine del giorno puro e semplice. Era appena presentata la domanda, e due giorni dopo era presentata l'istanza per sollecitarla; mi pare che non sia conveniente.

LAZZARO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io proporrei che la Commissione per le petizioni ordinarie cominciasse a riferire, interrompendosi la relazione delle altre, potendosi così dividere il tempo che la Camera occupa questa sera intorno alle petizioni. Sono indotto a questa proposizione perchè tra le petizioni ordinarie ve ne sono alcune che riguardano anche altri interessi di non minore importanza. Del resto, se questa mia proposta dee produrre discussione io non insisto punto.

LANZA. Mi pare che non ci sia motivo per interrompere l'ordine stabilito.

PRESIDENTE. Prima di tutto bisogna deliberare intorno alla proposta della Commissione sulla petizione 8853.

PERUZZI, ministro per l'interno. Siccome la petizione tende a sollecitare una risoluzione dal Ministero, devo far noto alla Camera come per parte del medesimo non ci sia ritardo, poichè ha trasmesso questa domanda al ministro di grazia e giustizia sin dal 1862, ed è stato poi sollecitato il ministro dell'interno nel marzo 1862, ed esso di nuovo scrisse al ministro di grazia e giustizia, il quale rispose che trattandosi di circoscrizione giudiziaria questa doveva essere fatta per legge, e che non poteva essere preso un provvedimento speciale per questo caso, che in conseguenza sarebbe stata risolta questa questione quando si provvedesse alla circoscrizione giudiziaria. Non ci è dunque luogo a sollecitazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice. (È approvato.)

(Giunta municipale di Palizzi, aggregazione al mandamento di Bova).

TREZZI, relatore. Petizione 8883. Non è una petizione, è un promemoria diretto dalla Giunta municipale di Palizzi ad un deputato, e da questo girata, per così dire, al presidente della Camera, colla semplice correzione dell'indirizzo.

Vi si espone che due volte ebbe a deliberare il Consiglio comunale per la segregazione del comune dal mandamento di Staiti, circondario di Geraci, e l'aggregazione a quello di Bova, circondario di Reggio, e ciò onde evitare, come si dice, lo *strepitoso* viaggio di Geraci; si aggiunge che il *venerabile* Consiglio provinciale (*Ilavità*) deve avere espresso voto favorevole alla domanda, ed inoltrato il verbale al Ministero, e si conchiude pregando il destinatario deputato a volere subito proporre al Parlamento, con tutta l'energia, l'aggregazione dell'*infelice* comune al mandamento di Bova.

La Commissione, osservato che l'atto di cui si tratta non contiene un'istanza diretta al Parlamento, ma una semplice lettera diretta ad un deputato, non ha creduto nemmeno che potesse meritare di essere presa in considerazione; perciò vi propone l'ordine del giorno pure e semplice.

LANZA. Non si riferisce.

TREZZI, relatore. Alla Commissione è stato mandato questo promemoria, ed essa non poteva a meno di riferirla. Del resto non vi si parla nemmeno di petizione al Parlamento; ripeto, è un promemoria o una lettera privata ad un deputato.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA. Ho chiesta la parola solo per non lasciare stabilire un precedente.

Io sono d'avviso che quando una petizione non è rivestita di tutti i caratteri che si richiedono, non è una petizione legale, nè può, per così dire, considerarsi come legalmente presentata. Allora è uso che non si riferisca, e la Commissione vi passa oltre. Così si è sempre praticato per il passato, quando la firma non era legalizzata, e quando il cittadino mancava dei prescritti requisiti.

Senza proporre alcuna risoluzione, la Commissione dice solo che si passa oltre.

DI SAN DONATO. Non so come si possa fare la proposizione dell'onorevole Lanza, quando il relatore dice che questa petizione è stata presentata al banco della Presidenza colla firma d'un deputato.

TREZZI, relatore. È diretta ad un deputato, ed il deputato l'ha, per così dire, girata alla Presidenza, cancellando il proprio nome, e sostituendovi: *Al presidente della Camera dei deputati.*

DI SAN DONATO. Non mi pare poi che sia un delitto tale, tanto per parte del deputato, quanto per parte della petizione da sollevare tanto rumore.

Del resto la Camera trovasi aver dichiarato questa petizione d'urgenza, e la Commissione ha fatto benissimo a riferirla.

PRESIDENTE. Dal momento che la Commissione ha creduto di riferire, mi pare che omai non resta alla Camera che deliberare. Vuol dire che colla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice in certo modo è fatta giustizia anche dell'irregolarità della petizione.

LANZA. Io non voglio insistere su questo, solo accennerò che, ove si consulti il regolamento nella parte riflettente le petizioni, si vedrà che non si deve riferire sulle petizioni che non sono rivestite di quei caratteri richiesti dal regolamento medesimo: non si riferisce sopra di esse.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Lanza, che cioè non si debba deliberare.

DI SAN DONATO. Domando la parola contro questa proposta.

Io so il regolamento come l'onorevole Lanza; ma noi nel fatto abbiamo una petizione presentata da un deputato, che io non so chi sia, il quale la fece decretare di urgenza dalla Camera: nè mi pare che ci sia in essa tanta irregolarità da meritare tutto questo clamore, per cui mi sembra che si possa benissimo passare alle conclusioni della Commissione senz'altro aggiungere.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io credo di appoggiare la proposta dell'onorevole Lanza, imperciocchè io non credo che ci sia delitto; credo che ci sia per altro una grave irregolarità, e che non si debbono stabilire precedenti, perocchè qui si tratta d'una petizione di poca importanza, ma potrebbe venire il caso nel quale la Camera dovesse lamentare per petizioni di molta importanza un precedente che avesse stabilito questa sera in occasione di questa petizione.

A me pare non debba essere lecito ad un deputato di far fare una petizione a chi non ha inteso fare una petizione, e presentarla alla Camera; a me pare che questo atto meriterebbe qualche repressione, poichè potrebbe in qualche circostanza essere foriero anche di gravi conseguenze.

Quindi io insisterei sulla proposta dell'onorevole Lanza, e pregherei la Camera ad adottare la questione pregiudiziale, imperocchè se questa memoria ha un vizio radicale, non è stato nella dichiarazione d'urgenza; poichè la Camera ignorava questo difetto di forma che venne rilevato, e l'ordine del giorno proposto dalla Commissione sarebbe nel senso di una questione pregiudiziale.

Mi pare che la proposta della Commissione venga a confondersi colla proposta Lanza; perciò credo che anche la Commissione stessa vorrà associarsi alla proposta Lanza.

LANZA. Il regolamento in appoggio ad un articolo dello Statuto stabilisce quali debbano essere le persone che hanno diritto di presentare petizioni alla Camera, e quali caratteri si richieggono perchè la Camera riconosca legali queste petizioni.

Fra i caratteri c'è quello della maggior età, c'è

quello della legalizzazione della firma e invece di questa formalità basta la firma di un deputato, quando ne vuole assumere la responsabilità. Ma questo non lo troviamo nella petizione attuale.

Voci. C'è la firma ed il bollo.

LANZA. Mi permettano; io non ho veduta la petizione, sto a quanto ha detto il relatore.

TREZZI, relatore. Il relatore ha letto precisamente queste parole che sono scritte: *È un pro-memoria diretto dalla Giunta municipale di Palizzi.* Dunque è un pro-memoria diretto ad un deputato e da questo rimesso al presidente della Camera, colla semplice correzione dell'indirizzo. *(Interruzioni)*

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha terminato il suo discorso?

LANZA. Ho terminato le mie osservazioni.

Io dico che se non c'è la firma legalizzata del petente o la firma del deputato, non può essere la petizione riferita alla Camera.

Non è questa una semplice formalità. Ciò si richiede dai petenti per evitare certi abusi e certi inconvenienti che altrimenti accadrebbero, quando non fossero stabilite tali condizioni.

PRESIDENTE. Do la parola al relatore per uno schiarimento, onde accelerare la discussione.

TREZZI, relatore. Ho detto poco fa che era la Giunta municipale, e sono firmati il sindaco, due assessori ed il segretario. C'è anche il bollo del comune. Ma questo non vuol dir nulla. La vera questione sta nel vedere se un *pro-memoria* a un deputato può essere convertito in una petizione diretta al Parlamento.

La Commissione quando propose l'ordine del giorno puro e semplice credette di non entrare nemmeno nel merito dell'oggetto a cui si riferiva questo *pro-memoria*, anzi dirò che la Commissione trovò non poco sconveniente che si fosse girato in questo modo una semplice lettera per convertirla in una petizione, mentre quegli stessi che hanno sottoscritto il *pro-memoria* non avevano l'intenzione di presentare una petizione al Parlamento. Osservo ancora che il deputato non ha aggiunto una parola per dare una forma diversa a quest'atto. Il perchè la Commissione credette di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

La Commissione aderisce anche alla proposta dell'onorevole Lanza sostenuta dal signor ministro dell'interno, onde non possa sorgere a questo proposito un precedente che sarebbe pericoloso e sconveniente.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Mi permetta la Camera una parola. Nessun deputato è bersaglio ai petenti al pari di me, e nessun, io credo, presenta ogni anno più gran numero di petizioni. Son certo di averne presentato più di 70 in questi tre anni, per modo che omai ho una grande esperienza in questa materia. Mi accadde più d'una volta di ricevere delle petizioni indirizzate: *Al deputato Ricciardi*, le quali venivano da paesi, dove s'ignora la via da tenersi a tale riguardo. Ora in simile caso io

feci lo stesso che il mio collega, del quale ignoro il nome, vale a dire cancellai le parole: *Deputato Ricciardi*, e scrissi: *Alla Camera dei deputati.* Se dunque il nostro anonimo collega ha commesso un grave delitto, io ne ho commesso almeno venti di simil genere. Mi scusi l'onorevole relatore, mi scusi l'onorevole Lanza, ma questa è una vera questione di lana caprina, una questione di mera forma.

Le petizioni debbono essere, o autenticate da un notaio, o legalizzate dal sindaco del comune donde provengono, o presentate da un deputato, il quale atto supplisce alla firma del sindaco o del notaio, e fa sì che la petizione abbia tutti i caratteri d'una petizione perfettamente legale. Prego adunque la Camera di non accettare le conclusioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole Lanza.

LANZA. Mi si permetta ancora un'osservazione, poi la Camera deciderà come crederà.

Leggerò un articolo che servirà a far meglio comprendere il senso dell'articolo 7°, il quale, riguardo a queste petizioni, stabilisce chiarissimamente la questione:

« Se la petizione non è sottoscritta da un deputato, se non è legalizzata, ovvero se non è diretta alla Camera, se manca di qualcuno di questi caratteri, non può essere presa in considerazione. »

Vedano l'articolo 71. Esso è così concepito:

« La Commissione delle petizioni indicherà alla Camera il numero ed il nome degli autori delle petizioni, che non adempiendo ad alcuna delle formalità prescritte non possono essere riferite. »

Una voce. È presentata da un deputato.

LANZA. Ma è questo che è in contestazione: si dice che la petizione non è diretta alla Camera e non è sottoscritta da verun deputato.

SANNA-SANNA. Mi pare che questa petizione sia stata dichiarata d'urgenza ad istanza di qualche deputato ..

PRESIDENTE. Scusi: la parola è al deputato Majorana.

MAJORANA BENEDETTO. Io voleva chiedere alcuni schiarimenti che finalmente ci furono dati dall'onorevole relatore, e mi pare che la cosa cambi di aspetto. Noi abbiamo una petizione che, quanto alla firma, ha tutta la legalità possibile, vi è il bollo del municipio e le firme di taluni assessori, i quali hanno il diritto di rivolgere alla Camera una petizione direttamente.

Del resto, pregherei il relatore di leggerci la petizione, e così si giudicherà meglio dal testo.

TREZZI, relatore. Do lettura della petizione:

« *Signor Presidente,*

« I sottoscritti componenti la Giunta municipale della comunità di Palizzi si permettono umiliare alla signoria vostra illustrissima, come con deliberazioni del 3 dicembre 1861 ed 8 settembre 1862, il Consiglio dello stesso deliberò ad unanimità, pregando il magistrato competente, che per le diverse circostanze il co-

mune di Palizzi dovesse segregarsi dal mandamento di Staiti, circondario di Geraci, ed aggregarsi a quello di Bova, circondario di Reggio.

« Il venerabile Consiglio provinciale al certo deliberò giustamente per affermativa, e si crede facile di aver diretto il corrispondente verbale al Ministero in Torino.

« Perciò i sottoscritti facendosi interpreti del voto, e desiderio dell'intero Consiglio, non solo, ma della popolazione tutta, pregano la signoria vostra illustrissima qual suo presidente i rappresentanti a volersi benignare di proporre subito al Parlamento con tutta energia la segregazione di questo infelice comune dal mandamento di Staiti, circondario di Geraci, e farlo aggregare a quello di Bova, circondario di Reggio, onde evitassero per l'avvenire lo strepitoso viaggio di Geraci nelle diverse occasioni di amministrazione e della giustizia.

“ Palizzi, 3 febbraio 1862.

Firmati: GIUSEPPE AIELLO, sindaco.
GIUSEPPE ALBERTI, assessore.
DOMENICO ROMANO, assessore.
GIUSEPPE LUCIANO, segretario.

A lato di queste firme vi è il bollo.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se vi era bisogno di dimostrazione della verità di quello che ho avuto l'onore di asserire dianzi, la lettura di questa petizione mi ha servito ad esuberanza, imperocchè questa è evidentemente una lettera indirizzata al deputato, e lo scopo di questa lettera non è di presentare una petizione, sibbene quello di pregare il deputato di farsi iniziatore di un progetto di legge; il provvedimento che è chiesto dai petenti non potendo essere recato ad effetto se non per legge.

Egli è evidente che i petenti dicono al loro deputato: voi valetevi della vostra facoltà d'iniziativa parlamentare per proporre un progetto di legge.

Evidentemente pertanto l'animo degli autori di quella lettera non è di presentare una petizione al Parlamento; è quello di pregare il loro deputato a farsi iniziatore di un progetto di legge. Ne emerge che se noi ammettessimo questa sera un precedente contrario a quello propugnato dall'onorevole Lanza e dall'onorevole Trezzi, relatore della Commissione, noi verremmo a dare a tutti i deputati la facoltà di convertire in petizioni delle lettere loro indirizzate.

Questo non sarà un delitto, ripeto; l'onorevole Ricciardi stia tranquillo che non lo credo niente affatto colpevole dei trenta delitti, come ha detto; lo credo sotto questo rapporto innocentissimo, ma stimo che sarebbe un precedente pericolosissimo, che sarebbe uno svisare completamente lo spirito dello Statuto intorno al diritto di petizione.

Bisogna che nessuna petizione sia portata dinanzi alla Camera, se non ha tutti i caratteri che assicurino essere l'animo degli autori di quest'atto quello veramente di indirizzare una petizione alla Camera; biso-

gna che questo sia accertato dall'indirizzo, che sia certificato da quelle cautele che sono prescritte dall'articolo del regolamento testè citato dall'onorevole deputato Lanza.

Per me questa non è una petizione, e, tale non essendo in origine, non è in facoltà di alcuno di convertirla in petizione.

Io credo che l'affare è molto più serio che non si crede. Non è una formalità indifferente, ma potrebbe in certi casi avere delle conseguenze assai gravi, ed io credo su questo proposito, anche nell'interesse della Camera, d'insistere sulla proposta dell'onorevole deputato Lanza.

Voci. Ai voti!

LAZZARO. Prima che fosse letta la petizione io era dell'avviso del ministro dell'interno e dell'onorevole deputato Lanza, poichè mi pareva che non si trattasse d'altro che di una memoria o di una lettera che quel comune dirigesse al suo deputato; ma dappoichè ho sentito la lettura credo diversamente, poichè si tratta che il comune si è diretto al deputato perchè questi trovasse modo presso il Parlamento di fare che i suoi voti venissero esauditi. L'onorevole deputato che cosa ha fatto? Ha creduto d'interpretare, e secondo me ha bene interpretato, l'intenzione del municipio col rivolgersi al Parlamento.

Non istà, secondo il mio modo di vedere, il giudizio del signor ministro, quando dice che il comune intendesse di dire al deputato: fatevi iniziatore di un progetto di legge, mercè del quale i miei desiderii possano essere soddisfatti; dappoichè io ho l'onore di assicurare il signor ministro esser difficile che sappia che per certe cose bisogna un progetto di legge. Ordinariamente essi credono che il Parlamento possa far tutto con altri mezzi, e specialmente per via delle petizioni.

Quindi io credo che qui in sostanza non si tratta che di una petizione chiara e manifesta, e che il deputato abbia interpretato il vero sentimento del municipio. In conseguenza, trattandosi di una questione di pura forma, ben abbia fatto la Commissione di riferirne alla Camera e di proporre alla medesima le sue conclusioni.

Io credo che la Camera può votare le conclusioni proposte dall'onorevole relatore della Commissione, non come una questione pregiudiziale, come diceva il signor ministro, ma bensì giudicando in merito.

PRESIDENTE. Il deputato Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Per me non potrei far altro che esprimere il mio avviso, dicendo che io non posso in verun modo considerare quel documento, che venne letto, come una petizione diretta al Parlamento.

Credo sia in facoltà di nessuno, comunque membro del Parlamento, il convertire in petizione ciò che petizione non è. La petizione deve essere un atto formalmente espresso per parte del petente e direttamente rivolto alla Camera; quindi, per parte mia, non posso

che pregare la Camera di votare la questione pregiudiziale sopra questo punto; ma del resto si sono già dette tante ragioni su tutti i sensi, che credo si debba ormai passare ai voti.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare per dare uno schiarimento di fatto. Non sussiste che i municipi non abbiano istruzioni giacchè sono state diramate molte circolari dal Ministero dell'interno intorno a questa questione.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. Il fatto della petizione in discorso prende delle gravi proporzioni, e noi stiamo facendo un processo al deputato.

Voci. Oh! oh!

DI SAN DONATO. Non faccia *oh! oh!* signor Berardi.

BERARDI. Come?... Non sarà più permesso di fare esclamazioni? (*ilarità*) Il deputato Di San Donato non ha diritto di apostrofare un deputato che non lo ha interrotto con alcuna parola.

DI SAN DONATO. Io prego l'onorevole presidente a voler rimandare ad altra seduta questa petizione, quando la Camera sarà in numero tale da poter prendere una decisione che potrà colpire un onorevole nostro collega.

Molte voci. No! no! (*Rumori*)

DI SAN DONATO. Domando questo per la dignità della Camera. Ripeto che ignoro del tutto chi sia il deputato in discussione, credo non sia nemmeno mio amico politico; ma dichiaro che tutte queste discussioni che hanno avuto luogo finora vanno direttamente a colpire la delicatezza del deputato che ha presentato la petizione. (*Segni di diniego del ministro dell'interno*)

Veggio che il signor ministro fa dei segni negativi. Io sostengo quello che dico, che tutte le parole che si sono dette sin ora vanno a colpire in modo diretto il deputato che ha avuto la bontà di presentare questo reclamo al Parlamento, facendolo anche dichiarare di urgenza.

Conseguentemente io sostengo la mia mozione d'ordine, e prego l'onorevole presidente a voler rimandare la discussione quando la Camera sia in numero tale da poter deliberare sopra un fatto così grave e così delicato.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io intendo di non aver detto in questa questione una parola che potesse menomamente offendere il deputato che ha fatto questa trasmissione alla Camera, e tanto è vero che non ho veduto nulla d'offensivo in questo che quando l'onorevole Di San Donato, il quale esagerò, secondo me...

DI SAN DONATO. Io non esagero mai; dico quello che penso. (*Rumori*)

BOGGIO. L'ha chiamato quasi un delitto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se continuano ad

interrompermi ad ogni ogni momento, non la finiremo mai.

Quando io dissi che esagerò, non ho inteso menomamente (ne faccio appello alla Camera) di alludere a lui; perchè quando dissi *esagerò*, intesi significare che desse maggiore importanza di quello che altri credano; dunque mi pare che questo sia un modo di parlare che non ha niente che possa dispiacere all'onorevole deputato Di San Donato. (*No! no!*)

Secondo me, egli esagerava l'importanza di queste dichiarazioni, chiamando delitto l'atto che s'imputava a questo deputato.

Io, per la parte mia, lungi dal chiamarlo delitto, ho detto che era un atto il quale, dal punto di vista privato, lo onorava, inquantochè dimostrava l'animo suo benevolo verso quelli che gli avevano scritta quella lettera.

E tanto è ciò vero, che, quando l'onorevole deputato Ricciardi ha detto di averne venti o trenta di questi delitti, io gli dissi che lo credeva egualmente innocente.

Dunque credo per la parte mia che non vi sia nulla di offensivo pel deputato che ha fatto questo; credo abbia commesso un errore; ma l'errore è ben lungi dall'essere un delitto.

Io credo pertanto che sia nell'interesse della Camera e nell'interesse del diritto delle petizioni di decidere questa questione.

Non mi oppongo del resto alla mozione d'ordine dell'onorevole Di San Donato; la Camera farà quello che crederà; solo io teneva moltissimo a togliere dall'animo dell'onorevole Di San Donato e della Camera qualunque dubbio intorno alla portata delle mie parole rispetto al deputato che ha presentata quella lettera di cui è parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato insiste nella sua mozione d'ordine? (*No! no! — Vivi segni d'impazienza*)

DI SAN DONATO. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro che non può riguardare personalmente il deputato...

LANZA. Non vi è dubbio; anche da parte mia....

DI SAN DONATO. Mi lasci parlare. Dopo la dichiarazione del signor ministro, a cui aderisce l'onorevole Lanza, io pregherei almeno l'onorevole relatore a voler ritirare la sua questione pregiudiziale e proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

BOGGIO. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se la discussione continua, la parola spetta al deputato Sanna-Sanna.

SANNA-SANNA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Io aveva chiesta la parola unicamente per dichiarare che la questione pregiudiziale non si può ritirare. Una volta che è dichiarato che la persona del deputato è fuori questione, non rimane più che una

2ª TORNATA DEL 23 LUGLIO

massima, un principio di diritto, un'opinione astratta da formulare. Ora la questione pregiudiziale è quella sola che può condurci ad una deliberazione efficace perchè l'adozione della questione pregiudiziale è quella che deve darci una regola per l'avvenire.

Se passiamo all'ordine del giorno puro e semplice, molti di noi potranno ancora credere che sia opportuno quel modo di trasmissione o meglio di formazione di petizioni senza petenti, contro il quale appunto si propone la questione pregiudiziale.

Io dunque in ogni caso riprenderei per conto mio la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO ANTONINO. La Camera ha dichiarata d'urgenza questa petizione, e mi pare che ora sostenendo che non debba deliberarsi sopra la medesima, si contraddica...

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PLUTINO ANTONINO. Quando si presenta una petizione, io credo che sia il caso di esaminare prima di dichiararla d'urgenza se sia stata o no presentata regolarmente, ma quando la Camera l'ha dichiarata d'urgenza, mi pare che si debba prendere una deliberazione formale, come prescrive il regolamento, cioè l'ordine del giorno, o l'invio ad un ministro.

Siccome poi nella petizione 8833 si tratta di una questione di circoscrizione territoriale, io dal canto mio, quando la Camera passi sopra la questione di forma, credo che la decisione debba essere quella di rimandarla agli archivi, perchè ne sia tenuto conto in occasione di una legge per una nuova circoscrizione del regno.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Plutino che quando una petizione si domanda d'urgenza, ordinariamente essa non è ancora passata alla Commissione delle petizioni, epperò essa non può ancora aver emesso nessun giudizio...

PLUTINO ANTONINO. Ma si legge.

La questione che fu sostenuta dall'onorevole relatore riguarda i segni estrinseci della petizione. Certamente essa, quando fu presentata, invece di essere indirizzata al deputato, era scritta al presidente della Camera. Era dunque allora il caso di osservare che la petizione non poteva presentarsi dinanzi al Parlamento.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Tutti coloro che contraddicono alla proposizione messa innanzi dall'onorevole deputato Lanza, e sostenuta dal ministro dell'interno, partono da un falso supposto.

Essi ragionano di una petizione, ma la questione è appunto questa, se si tratta di una petizione.

Ora mi pare evidente che quando una domanda non è indirizzata al Parlamento, non può considerarsi come petizione. Pensate quali conseguenze potrebbero nascere da un contesto contrario.

Potrebbe accadere che taluno si rivolgesse con fiducia ad un suo amico, ad un deputato interessandolo per

un affare qualunque, ma che fosse dal suo animo lontanissimo il pensiero di volere che la sua domanda venisse in discussione nel Parlamento.

Ebbene, se ammettete il precedente, come vorrebbero alcuni oratori, ne seguirebbe che il nome del cittadino potrebbe venire per una domanda portata in Parlamento senza che egli mai abbia pensato di farlo, senza che egli mai avesse voluto che il Parlamento si fosse occupato dei suoi bisogni, delle sue querele.

Però mi pare evidente che non si possa ritenere come petizione una domanda non indirizzata al Parlamento, e che ammettendo una sentenza contraria potrebbero derivarne conseguenze molto gravi che certamente la Camera stessa non vorrebbe sanzionare.

PRESIDENTE. Il deputato Miceli ha la parola.

MICELI. Io credo che possa benissimo considerarsi come petizione al Parlamento la domanda in discussione; tanto più se si consideri che i paesi nuovi alla vita costituzionale qualche volta possono prendere uno sbaglio; talchè nel caso attuale si tratterebbe di una lieve questione di forma, alla quale si vorrebbe dare una importanza che non ha.

Voi avete, o signori, che un deputato che ha incarico da un comune di presentare al Parlamento un suo desiderio, lo presenta e fa dichiarare d'urgenza la domanda. Voi avete nel documento presentato chiaro ed esplicito il desiderio di questo municipio; il deputato è organo di trasmissione ed aggiunge la sua parte chiedendo l'urgenza; quindi anche in questo caso, senza paventare nessuno dei pericoli di cui testè ci parlava l'onorevole ministro guardasigilli, noi possiamo logicamente considerare la domanda diretta ad un deputato e da costui comunicata e raccomandata alla Camera come una petizione mandata direttamente dal municipio. Infatti vediamo che in piede della petizione suddetta esiste il bollo del municipio; questa circostanza deve rendervi certi che essa fu destinata alla Camera, perchè col deputato non occorre tale solennità. In essa noi non dobbiamo riconoscere una semplice lettera diretta ad un deputato, ma un documento che all'occorrenza dovesse servire come petizione al Parlamento. E infatti il deputato, interpretando bene il desiderio di quel municipio, l'ha presentata e ne ha chiesta l'urgenza.

Poco fa, quando si trattava della petizione presentata dal signor Vivaldi Pasqua, si disse che non poteva accettarsi perchè in quel caso sarebbe stata necessaria una decisione del municipio. Io faccio un paragone fra la domanda che si discute e l'antecedente, e dico che nella domanda presentata in nome del municipio di Palizzi noi abbiamo le condizioni che dalla Camera si esigevano nell'antecedente domanda, perchè in essa abbiamo un deputato che fa al Parlamento una domanda a vantaggio di un comune, ed abbiamo nel documento stesso la prova che il municipio ha preso sull'oggetto una solenne deliberazione, perchè la lettera diretta al deputato ha il bollo del municipio, e

questo costituisce precisamente la domanda legale del municipio stesso.

Quindi mi fa meraviglia come per una semplice questione di formalità che nulla tolgono nè danno alla sostanza del fatto, e senza aver riguardo che trattasi di un paese, il quale forse la prima volta dirige una petizione al Parlamento, si voglia fare una questione così rigorosa e così sofisticata fino a respingere la petizione nel modo in cui l'onorevole Lanza pretende promovendo la questione pregiudiziale.

Questo rigorismo nella specie è eccessivo ed ingiusto tanto verso il municipio petente, che verso l'onorevole nostro collega che presentò la petizione...

PANATTONI. Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Rumori d'impazienza*)

MICELI... perciò io domando che sulla medesima si prenda la deliberazione che la Camera crederà conveniente, ma che sia respinta la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola per una mozione d'ordine.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PANATTONI. Io chiedo appunto che sia messa ai voti

la questione pregiudiziale, perchè continuando a discutere così, noi non facciamo cammino.

Quelli che sostengono non essere il contrastato foglio una lettera, ma essere una petizione, non fanno che dimostrare doversi mettere ai voti come petizione; mentre invece coloro che stimano quel foglio come una lettera, voteranno escludendo che si metta in deliberazione nel modo consueto.

Dunque, quelli che opinano come il ministro dell'interno e come il deputato Lanza, escluderanno che sia una petizione, ed accetteranno la questione pregiudiziale, e quelli che oppugnano il ministro ed il deputato Lanza, riterranno che sia una petizione e voteranno contro la pregiudiziale.

Io adunque chiedo che sia senz'altro messa ai voti la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa).

Metto ai voti la questione pregiudiziale.

(È approvata)

La seduta è levata alle ore 11.